

MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

Indirizzo Postale: Viale dell'Esercito, 186 00143 ROMA

Posta elettronica: persomil@persomil.difesa.it

Posta elettronica certificata: persomil@postacert.difesa.it

Allegati: 2.

Annessi: //.

OGGETTO: Disposizioni in materia di lavoro sportivo extraprofessionale.

A ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO

^^^ ^^^ ^^^ ^^^

Seguito circolare n. M_D AB05933 REG2023 0762680 in data 22 dicembre 2023.

^^^ ^^^ ^^^ ^^^

1. A decorrere dal 1° giugno 2024 sono entrate in vigore le nuove disposizioni emanate con il Decreto Legge 31 maggio 2024, n. 71, che all'articolo 3 ha apportato le seguenti modificazioni:
 - a. all'articolo 53 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
 - “*al comma 6, dopo la lettera f-bis), è aggiunta la seguente: «f-ter) dalle prestazioni di lavoro sportivo, fino alla soglia di 5.000 euro annui, per le quali è sufficiente la comunicazione preventiva.»*”;
 - “*al comma 11, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: « Per le prestazioni di lavoro sportivo, le comunicazioni di cui al primo periodo sono effettuate entro i trenta giorni successivi alla fine di ciascun anno di riferimento, in un'unica soluzione, ovvero alla cessazione del relativo rapporto di lavoro se intervenuta precedentemente.»*”.
 - b. al Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 36:
 - “*all'articolo 25, comma 6, terzo periodo, dopo la parola «corrispettivo» sono aggiunte le seguenti «superiore alla soglia di euro 5.000 annui»*”;
 - “*all'articolo 29, il comma 2 è sostituito dal seguente: « 2. Le prestazioni dei volontari sportivi di cui al comma 1 non sono retribuite in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari sportivi possono essere riconosciuti rimborsi forfettari per le spese sostenute per attività svolte anche nel proprio comune di residenza, nel limite complessivo di 400 euro mensili, in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate, dagli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e dalla società Sport e salute S.p.a. purché deliberino sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso...(omissis). I rimborsi di cui al presente comma non concorrono a formare il reddito del percipiente. Detti rimborsi concorrono al superamento dei limiti di non imponibilità previsti dall'articolo 35, comma 8-bis e costituiscono base imponibile previdenziale al relativo superamento, nonché dei limiti previsti dall'articolo 36, comma 6.»*”.
2. Atteso quanto sopra, alla circolare a seguito sono apportate le seguenti modifiche:
 - il paragrafo 11. **ATTIVITÀ CHE NON NECESSITANO DI AUTORIZZAZIONE MINISTERIALE** è sostituito con il seguente:

- a. Attività sportiva istituzionale espletata dal personale militare in servizio presso i Gruppi sportivi militari per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso al di fuori del normale trattamento stipendiale.
- b. Incarichi conferiti dall'amministrazione di appartenenza per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso al di fuori del normale trattamento stipendiale. In tali incarichi rientrano anche le attività svolte in esecuzione di convenzioni, protocolli d'intesa, accordi etc. stipulati dall'amministrazione di appartenenza con soggetti pubblici o privati.
- c. Prestazioni sportive a titolo gratuito dei "volontari" ai sensi del suddetto Decreto Legislativo n. 36/2021.
- d. **Le prestazioni di lavoro sportivo fino alla soglia di 5.000 euro annui.**

Le attività di cui alla lettera c. dovranno essere svolte fuori dall'orario di servizio, fatti salvi gli obblighi istituzionali, previa comunicazione (fac-simile Allegato "D") al Comandante di Corpo, corredata della dichiarazione probatoria (fac-simile in Allegato "E") rilasciata dal soggetto individuale o collettivo (Associazione, Società, Ente etc.) in favore del quale il militare intende prestare la propria attività.

Le attività di cui alla lettera d. dovranno essere svolte fuori dall'orario di servizio, fatti salvi gli obblighi istituzionali, previa comunicazione (fac-simile Allegato "H") al Comandante di Corpo, corredata della dichiarazione probatoria (fac-simile in Allegato "B") rilasciata dal soggetto individuale o collettivo (Associazione, Società, Ente etc.) in favore del quale il militare intende prestare la propria attività

Dalla comunicazione e dalla documentazione probatoria deve risultare in particolare:

- i limiti temporali dell'attività (data inizio e data fine);
- l'impegno (durata massima della singola prestazione, numero massimo di prestazioni settimanali).

Per le predette attività il Comandante di Corpo ne prende atto, ovvero, tenuto conto dei requisiti enunciati al para. 6. della presente circolare, qualora dovesse ravvisare un motivo ostativo potrà, previo preavviso di rigetto ai sensi del citato articolo 10-bis della Legge n. 241/90 e successive modifiche e integrazioni, con provvedimento scritto e motivato, negare lo svolgimento di dette attività.

➤ il paragrafo 12. **"ANAGRAFE DELLE PRESTAZIONI" E "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"** è sostituito con il seguente:

Al fine di ottemperare agli adempimenti previsti dal Dipartimento della Funzione Pubblica in materia di Anagrafe delle Prestazioni:

- il soggetto presso cui si eserciterà l'attività extraprofessionale in qualità di "Lavoratore sportivo", entro 30 (trenta) giorni successivi alla fine di ciascun anno di riferimento, in un'unica soluzione, ovvero alla cessazione del relativo rapporto di lavoro se intervenuta precedentemente, dovrà trasmettere apposita comunicazione (fac-simile Allegato "F") al Comando di Corpo dell'interessato mediante posta elettronica certificata, ovvero per il tramite dell'interessato;
- il Comandante di Corpo sarà responsabile dell'inserimento dei dati relativi all'incarico di Lavoratore Sportivo, secondo le disposizioni emanate dal predetto Dipartimento della Funzione Pubblica sulla piattaforma www.perlapa.gov.it.

Per i soli incarichi espressamente autorizzati da questa Direzione Generale ovvero autorizzati in forza del silenzio assenso, al fine di consentire l'aggiornamento della sezione "Amministrazione Trasparente" del sito del Ministero della Difesa:

- il militare interessato dovrà comunicare al Comando di Corpo:

- entro 30 (trenta) giorni successivi alla fine di ciascun anno di riferimento, in un'unica soluzione, ovvero alla cessazione del relativo rapporto di lavoro se intervenuta precedentemente (fac-simile Allegato "G");
- comunicare l'eventuale mancato svolgimento dell'attività extraprofessionale entro 15 (quindici) giorni dalla scadenza dell'autorizzazione;
- il Comando di Corpo dovrà trasmettere a questa Direzione Generale:
 - contestualmente copia delle comunicazioni trasmesse dal soggetto conferente e dal militare interessato con i predetti fac-simile Allegato "F" e "G", entro 7 (sette) giorni dall'acquisizione degli stessi;
 - copia della dichiarazione di mancato svolgimento dell'attività extraprofessionale presentata dal militare entro 7 (sette) giorni dall'acquisizione.

Si evidenzia, inoltre, che il militare interessato dovrà accertarsi che il soggetto conferente ottemperi alle disposizioni impartite dalla presente circolare e che i mancati adempimenti di quanto sopra potranno essere oggetto di valutazione disciplinare.

3. Si specifica, inoltre, che il limite di 5.000 euro annui è riferito, nel caso il militare svolga più incarichi, alla somma dei compensi lordi degli stessi. Se tale somma dovesse superare tale limite, dovrà chiedere l'autorizzazione a questa Direzione Generale per gli incarichi i cui compensi, sommati alle attività in corso, eccedono la soglia dei 5.000 euro.
 4. Attesa l'entrata in vigore del citato Decreto Legge 31 maggio 2024, n. 71, le istanze già trasmesse a questa Direzione Generale, relative a prestazioni di lavoro sportivo fino alla soglia di 5.000 euro annui, ma con inizio dell'attività lavorativa in data successiva alla data della presente circolare, non verranno processate dalla Scrivente e, pertanto, gli interessati dovranno presentare la comunicazione al Comandante di Corpo prevista dalle presenti disposizioni.
 5. La presente circolare, che sarà pubblicata sul sito Istituzionale (link <http://www.difesa.it/SGDDNA/Staff/DG/PERSOMIL/Circolari/Pagine/elenco.aspx>), integra e modifica la circolare a seguito M_D AB05933 REG2023 0762680 in data 22 dicembre 2023, dovrà essere diramata fino a livello di Comandante di Corpo/Direttore di Ente.
- Resta ferma la vigenza delle disposizioni legislative in atto ove non contemplate dalla presente.

d'ordine
 IL VICE DIRETTORE GENERALE
 (Dirig. Dott. Alfredo VENDITTI)